



Municipio della Città del Vasto

Provincia di Chieti

ORDINANZA SINDACALE N. 50 DEL 27/06/2023

OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI E DELLE MODALITÀ DI DIFFUSIONE SONORA ED EVENTI MUSICALI DAL 01 LUGLIO 2023 AL 01 OTTOBRE 2023

IL SINDACO

Premesso che:

- la Città del Vasto è da sempre località turistica che durante il periodo estivo richiama turisti e visitatori italiani e stranieri;
- con la L. 22.12.2011 n. 214 di liberalizzazione degli orari degli esercizi pubblici, commerciali ed artigianali, nonché di quelle di vendita e somministrazione su aree pubbliche di alimenti e bevande, sono state di fatto ampliate le fasce orarie di prestazione di servizio, con la conseguenza di aumentare l'attrattiva e la presenza di clienti ed avventori soprattutto nelle ore serali e notturne, anche incentivando varie iniziative come l'intrattenimento musicale e la diffusione sonora all'interno ed all'esterno dei locali, dehors o nelle adiacenze delle attività;
- è compito, tuttavia, dell'Amministrazione Comunale salvaguardare la salute pubblica e prevenire i rischi derivanti dall'inquinamento acustico connessi all'utilizzo indiscriminato delle apparecchiature elettroacustiche e diffusione sonora;

Dato atto che nel corso degli ultimi anni, al fine di tutelare la quiete pubblica, e, nel contempo, dettare regole certe per i pubblici esercizi, che organizzano all'esterno dei locali appositi eventi e/o intrattenimenti musicali sono state emesse varie ordinanze sul tema dell'impatto acustico;

Preso atto che, nonostante le citate ordinanze, in ogni caso, continuano e permangono le lamentele da parte dei residenti (sia del centro storico che di Vasto marina) per il rumore proveniente da pubblici esercizi che organizzano all'esterno dei locali appositi intrattenimenti musicali;

Considerato che le strumentazioni utilizzate durante le attività musicali e gli assembramenti provocati dai numerosi fruitori dei pubblici esercizi generano un elevato rumore che inevitabilmente si propaga tra i condomini siti nei pressi dei singoli pubblici esercizi, creando un aumento dell'inquinamento acustico potenzialmente tale da risultare di disturbo per la quiete pubblica;

Preso atto anche della relazione fonometrica dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente - ARTAAbruzzo - del distretto provinciale di Pescara, acquisita in data 08/Settembre/2022, prot. gen. n. 56355, in cui sono riportati i risultati del monitoraggio fonometrico effettuato in ambiente esterno di un'abitazione civile per il periodo dal 5 al 13 agosto 2022 (Condominio in Via Rossini);

Considerato che, dagli accertamenti fonometrici riportati nella sopra citata relazione, è emerso quanto segue:

1. *Il livello sonoro globale risulta, nel periodo notturno, sempre notevolmente superiore al valore limite di immissione notturno (pari a 55 dBA, Classe Acustica IV) fissato dal Piano di Classificazione Acustica approvato dal Comune di Vasto*

2. *Il contributo più rilevante, in termini di energia sonora, risulta ascrivibile alla musica amplificata diffusa da vari pubblici esercizi; un ruolo rilevante gioca anche il rumore antropico prodotto dai numerosi avventori degli stessi locali e dal pubblico richiamato dagli intrattenimenti musicali organizzati nell'area. I livelli sonori di musica e rumore antropico variano di sera in sera, in relazione alla distanza degli impianti di diffusione sonora dal punto di monitoraggio.”;*

Ritenuto, anche in seguito alle citate rilevazioni dell'ARTAAbruzzo, che l'utilizzo di fonti e di strumenti per emissioni sonore, alla luce del diffuso fenomeno da parte dei pubblici esercizi, richiede un intervento urgente, vista l'imminente stagione estiva, soprattutto in relazione alle giornate ed agli orari di svolgimento delle varie attività, soprattutto ai fini della tutela della quiete pubblica;

Ravvisata la necessità di assumere apposito provvedimento volto a garantire il pieno rispetto della quiete pubblica e del riposo di coloro che abitano nelle zone limitrofe i pubblici esercizi dove si svolgono le serate musicali;

Dato Atto che si rende altresì necessario disciplinare specificamente sia le fasce orarie di diffusione sonora e musicale sia il rispetto dei limiti delle emissioni sonore all'interno ed all'esterno dei locali per il periodo 01/07/2023- 01/10/2023;

Considerati e valutati gli interessi degli abitanti, dei consumatori e degli imprenditori che risiedono ed operano sul territorio comunale;

Visto che la Giunta Regionale ha approvato apposita deliberazione n. 770 con la quale ha stabilito i criteri e le disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo ai sensi della L. R.23/2007;

Visto che la suddetta deliberazione regionale definisce le linee guida al fine di assicurare la corretta applicazione di quanto disposto dalla legge quadro sull'inquinamento acustico n.447/1995, nonché dalla stessa L. R. n. 23/2007;

Visto che il documento stilato dalla Giunta Regionale fissa i criteri per le modalità di rilascio delle autorizzazioni da parte dei Comuni per lo svolgimento di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, quali, ad esempio, spettacoli, concerti, serate danzanti, piano bar, oltre che i limiti del livello sonoro ed altri parametri quali la durata degli eventi, gli orari limite ed il numero delle giornate massime previste;

Ritenuto necessario intervenire per stabilire la durata degli eventi, gli orari limite ed il numero delle giornate previste per lo svolgimento delle attività di intrattenimento musicale all'esterno dei locali pubblici per i quali l'attività di diffusione della musica si connota come complementare e sussidiaria all'attività di somministrazione, al fine di tutelare la quiete pubblica e, nello stesso tempo, tenendo conto, però, anche delle caratteristiche turistico/ricettive della Città;

Viste le ultime pronunce della giurisprudenza amministrativa (v. parere Consiglio di Stato n. 2075 del 19/7/2021), nonché quelle della Corte di Cassazione che è intervenuta più volte negli ultimi anni nel condannare l'uso non conforme delle apparecchiature di cui sopra da parte dei titolari dei pubblici esercizi a seguito della violazione delle disposizioni di cui all'art. 659 codice penale (v. Cass. Pen. 19690/2018 e Cass. Pen. 1717/2020);

Richiamate le precedenti ordinanze sindacali n. 298/2015 del 2/7/2015, n. 294 del 01/08/2020 e, da ultimo, n. 48 del 15/7/2021, con le quali sono stati stabiliti gli orari per la diffusione della musica dal vivo e di quella riprodotta con apparecchi elettroacustici e diffusione sonora all'aperto;

Sentite le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative delle imprese del commercio;

Vista La L.447/1995;

Visto il D.P.C.M. 01.03.1991;

Visto il D.P.C.M. 14/11/1997 ;

Visto il D.P.C.M. n. 215 del 16.04.1999;

Visti gli artt. 650 e 659 del Codice Penale;

Visti il TULPS ed il Regolamento per l'Esecuzione del TULPS;

Visto il D. LGS. n. 267/2000, il quale dispone all'art.50 comma 7, che il Sindaco coordina e riorganizzagli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n.770/P del 14.11.2011;

Visto, in particolare, l'art. 9 della L. 447/1995, che disciplina il potere di ordinanza del Sindaco, in materia di inquinamento acustico, a tutela della salute pubblica;

ORDINA

l'applicazione delle seguenti disposizioni ai fini dell'attività di diffusione di musica dal vivo e di musica riprodotta con apparecchi elettroacustici e diffusione sonora all'aperto, per il periodo 1/Luglio – 30/Settembre, ai sensi del citato art. 9 L. 447/1995:

- all'esterno dei pubblici esercizi - escluse le discoteche, gli esercizi sottoposti a verifica della Commissione di Vigilanza ed autorizzati ai sensi degli artt. 68 e 80 del TULPS e le sale ricevimenti;
- all'esterno dei circoli privati;
- all'esterno delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere;
- all'esterno degli esercizi pubblici in cui si svolge come attività complementare

Tipologia di Manifestazione	Durata oraria massima	Numero massimo di giorni al mese per sito	Limite orario di cessazione del singolo evento
Attività musicali all'aperto ("s. piano bar, DJ, concerti, musica dal vivo, musica riprodotta con apparecchi elettroacustici e diffusione sonora ecc. esercitati a supporto dei pubblici esercizi) svolte in Città	4 h	8	Ore 24 da Domenica a giovedì compresi Ore 1.00 giornate di venerdì e sabato
Tipologia di Manifestazione	Durata oraria massima	Numero massimo di giorni al	Limite orario di cessazione del singolo evento

		mese per sito	
Attività musicali all'aperto ("s. piano bar, DJ, concerti, musica dal vivo, musica riprodotta con apparecchi elettroacustici e diffusione sonora ecc. esercitati a supporto dei pubblici esercizi) svolte in Vasto Marina	4 h	8	Ore 24 da Domenica a giovedì compresi Ore 2.00 giornate di venerdì e sabato

Le manifestazioni devono rispettare i limiti indicati nella tabella 1 per quanto riguarda i livelli sonori fino alle ore 24,00. Dopo le ore 24 si applicano i limiti previsti dal D.P.C.M. del 14/11/1997 e dal Piano di zonizzazione acustica del Comune di Vasto vigente, salvo eventuali deroghe espresse in sede di autorizzazione.

Tabella n. 1

Tipologia di Manifestazione	Limite in facciata LAeq(dBA)	Limite per il Pubblico (2) LAeq(dBA)	Limite per il Pubblico (2) LASmax(dBA)
All'aperto	70	95	102
Al chiuso (nelle strutture non dedicate espressamente agli spettacoli, tipo palasport etc.)	70	95	102
All'aperto, di particolare richiamo per il pubblico	85	95	102

(1)
" In facciata" vuol dire a distanza di mt.l dalla stessa ed ad altezza di mt 1,5 dal piano di calpestio (relativamente agli edifici più esposti);

(2)
Misurato nella postazione, accessibile al pubblico, più vicina ai sistemi di altoparlanti per la diffusione della musica(conforme a quello stabilito dal DPCM 215/1999 per i luoghi di pubblico spettacolo ed intrattenimenti danzanti a carattere non temporaneo).

N.B. I valori dei livelli di LAeq e LASmax vanno determinati su tempi di misura di almeno 10 minuti; per la definizione di LAeq e LASmax si possono richiamare le definizioni di cui al DM 16/03/1998. Non si applica il limite di immissione differenziale né altre penalizzazioni (componenti tonali o impulsive).

Inoltre, è stabilito che:

- 1) Nella giornata del 15 agosto su tutto il territorio comunale l'orario massimo consentito ai pubblici esercizi per effettuare la musica all'esterno è fino alle ore 03:00 del giorno successivo;
- 2) per i Luna Park, i parchi giochi e similari l'orario massimo consentito è fino alle ore 24,00;
- 3) per le feste popolari, manifestazioni sportivo-ricreative e similari organizzate dai privati l'orario è consentito fino alle ore 24,00;

4) è obbligatorio il rispetto dei limiti massimi consentiti, così come stabiliti dalla Delibera di Giunta Regionale n.770/P del 14.11.2011, sopra specificati; in ogni caso è necessario che l'esercente si munisca di relazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale e nel contempo adotti tutti gli accorgimenti per non arrecare disturbo alla quiete ed al riposo delle persone;

5) per le manifestazioni "notte bianca" e "notte rosa" l'orario massimo consentito per effettuare la musica all'esterno è fino alle 03:00 del giorno successivo;

E' consentita invece la semplice attività di allietamento della clientela come sottofondo/filodiffusione - complementare all'attività di somministrazione- fino alla chiusura dell'esercizio all'interno del locale.

In generale, l'attività di musica e di filodiffusione può avvenire entro i limiti di orario come sopra previsti, alle seguenti condizioni:

1. la diffusione della musica in nessun caso deve arrecare disturbo alla quiete pubblica; deve avere carattere di complementarietà e sussidiarietà all'attività principale; non deve essere organizzata al solo fine di attirare la clientela o pubblico in sé;
2. l'attività deve essere esercitata come semplice intrattenimento della clientela, senza aumento del prezzo delle consumazioni e di ogni altro servizio rispetto a quello ordinariamente praticato o pagamento di biglietto d'ingresso. Inoltre, deve rispettare i limiti di decibel previsti dal Piano di zonizzazione comunale;

- L'attività di cui sopra all'aperto nei pubblici esercizi di cui alla legge Regionale n. 23/2018,- escluse le discoteche, gli esercizi sottoposti a verifica della Commissione di Vigilanza ed autorizzati ai sensi degli artt. 68,69 e 80 del TULPS e le sale ricevimenti-, nei circoli privati, nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere ed in tutti gli esercizi pubblici, è soggetta alla trasmissione da parte del titolare del pubblico esercizio di apposita SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e/o Autorizzazione (per orario dopo le ore 24,00) al competente SUAP Trigno Sinello almeno 7 giorni prima dell'organizzazione del piccolo intrattenimento/evento, indicando nella singola SCIA un n.ro max di 4 (quattro) eventi al fine di consentire agli Organi ed Enti preposti di effettuare una corretta programmazione dei controlli, alla quale lo stesso titolare deve allegare:

-1) relazione tecnica di verifica - da parte di tecnico competente in acustica - dell'impianto e della relativa taratura in riferimento al Decreto M. 16 aprile 1999, n.275, e della contestuale relazione di impianto acustico di verifica nei limiti di rispetto del DPCM 01.09.1991, della L. 447/1995, del DPCM 14.11.1997, della L. R. n.23/2007 e della Delibera di Giunta Regionale n.770/P del 14.11.2011 -BURA ORDINARIO n. 16 del 28 MARZO 2011 - entro i limiti massimi di decibel consentiti dalla presente Ordinanza;

-2) dichiarazione unica da parte del titolare del pubblico esercizio che attesti, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

- che le casse acustiche propagatrici sono posizionate in modo tale da non arrecare disturbo ai residenti;

- che in occasione di intrattenimenti dal vivo esercitati da singoli o gruppi di artisti, gli stessi non superino i limiti massimi di decibel consentiti oppure utilizzino l'impianto già verificato e tarato di diffusione acustica, avente equivalenti valori di emissione preventivamente verificati e calibrati nel rispetto dei limiti indicati dalla presente ordinanza;

- che l'attività verrà svolta con tutte le precauzioni atte a salvaguardare la pubblica sicurezza e l'incolumità degli avventori;

- che l'attività verrà svolta senza aumento dei prezzi delle consumazioni;

- che è in possesso del permesso S.I.A.E.;
- che è in possesso dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico;
- che si assume l'onere quotidiano della pulizia dell'area occupata e prospiciente la propria attività;
- numero massimo di 200 partecipanti in caso di presentazione di SCIA;

DISPONE

- fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del c.p. e quanto previsto dall'art.650 del c.p. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'Autorità competente per ragioni di sicurezza, ordine pubblico e igiene e dalle sanzioni previste all'art.10, L.26 ottobre 1995, n. 447, - che la mancata osservanza delle disposizioni in materia di tutela dell'inquinamento acustico previste dalla L. 447/1995, della L. R. n.23/2007 e della presente Ordinanza comporta l'applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative ivi previste, nonché ogni altra sanzione correlata prevista dal T.U.L.P.S.

- la revoca di tutte le precedenti ordinanze in materia;

AVVERTE

- la presente ordinanza entra in vigore per l'anno in corso dal 1° LUGLIO fino al prossimo 1° OTTOBRE.

- che la presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

- che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale ABRUZZO, oppure in via alternativa, nel termine di 120 giorni, potrà proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

- è fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza;

DEMANDA

alla Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

TRASMETTE

agli uffici competenti per l'affissione all'Albo Pretorio per la durata di giorni 15, ed ai fini dell'inserimento sul sito internet del Comune di Vasto;

DISPONE

la trasmissione al Prefetto di Chieti, al Commissariato di Vasto, al Comando Compagnia Carabinieri di Vasto, alla Compagnia Guardia di Finanza di Vasto, alla Confcommercio, Confesercenti, CGIL, CISL, UIL, al SUAP Trigno Sinello e la diffusione a mezzo principali canali social e a mezzo stampa.

Il Sindaco
Francesco Menna

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Vasto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MENNA FRANCESCO in data 27/06/2023